



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 55  
DEL 10.04.2019

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI “CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO”.**

L'anno *duemiladiciannove*, addì *dieci* del mese di *aprile* alle ore **19,00** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1</b>	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
<b>2</b>	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	-	X
<b>3</b>	PIAZZA Walter	Assessore	X	
<b>4</b>	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
<b>5</b>	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. LELLA Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 55 IN DATA 10.04.2019

Oggetto: Approvazione di schema di “Convenzione per la gestione e la manutenzione dei campi di calcio e locali di servizio”

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. il Comune è proprietario della struttura degli “impianti sportivi Comunali di Via Cameri”, identificata catastalmente al N.C.T. di Bellinzago Novarese al foglio 43, mappale 381, in relazione al quale è necessario provvedersi ad una costante manutenzione ordinaria e straordinaria;
2. la Struttura, destinata all’esercizio di attività sportive e ricreative, è composta da:
  - Campo principale,
  - Campo sportivo sussidiario da mt. 100 x 50,
  - Campo allenamenti da mt. 58 x 32,
  - Locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini.
3. il Centro sportivo è stato realizzato al fine di promuovere e sviluppare le varie attività sportive, quale importante momento di socialità e di benessere per i cittadini; tali finalità sono intrinseche all’esistenza ed all’utilizzo della struttura.
4. l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Village Bulè, con sede in Bellinzago Novarese (NO), Strada Cesarina n. 5, organizzazione senza scopo di lucro, avente quali finalità statutarie quelle relative allo Sport e tempo libero, affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con missiva n. prot. 6877 del 10/04/2019, propone al Comune di poter proseguire l'utilizzazione del Centro sportivo per lo svolgimento della propria attività e per l’organizzazione di manifestazioni, aventi carattere riconducibile ai propri fini statutari e all’interesse pubblico come sopra richiamato;
5. in aggiunta, l’Associazione si impegna a realizzare a propria cura e spese una serie di interventi di miglioria del Centro sportivo, inerenti i seguenti ambiti:
  - realizzazione di un punto di ristoro mediante la trasformazione del portico zona spogliatoi, ovvero edificazione ex novo;
  - sostituzione delle panchine del campo sussidiario;
  - messa a norma delle porte gioco “piccoli giocatori”;
6. in relazione a tali proposte, l’Associazione chiede di poter formulare un accordo convenzionale della durata di sei anni, nonché un incremento del contributo annuale, ritenuto insufficiente, a fronte degli elevati costi di gestione;

Dato atto che:

1. la collaborazione fra Comune ed Associazione, finalizzata al perseguimento in comune accordo delle sopra descritte finalità, è risultata proficua già negli anni precedenti e, al fine di preservare il Centro sportivo dall’obsolescenza mantenendo una continua attenzione ad una gestione vitale e diligente, può essere opportuno stabilire un nuovo accordo convenzionale per assicurare la gestione, la manutenzione ed il miglioramento della struttura;
2. al riguardo, l’Associazione ha altresì proposto la realizzazione di un programma di ulteriori investimenti, a vantaggio dell’intera cittadinanza;
3. il Comune ritiene necessario proseguire nella strada intrapresa, anche per evidenti ragioni sociali, stante l’elevato numero di bambini e ragazzi bellinzaghesi che, attraverso la frequentazione delle attività predisposte dall’Associazione, si avvicinano al mondo dello sport;

Ricordato che l’Associazione, fatto salvo il prioritario rispetto delle date ed orari degli impegni sportivi da essa assunti, dovrà consentire l’utilizzazione dei campi anche ad altre Società ed Associazioni sportive operanti nel Comune di Bellinzago Novarese, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi;

Verificato che:

1. come noto, essendo gli impianti sportivi destinati al soddisfacimento dell’interesse della

collettività allo svolgimento delle attività sportive (Anac, parere n. 97/2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3380/2016), la gestione di detti impianti, qualificabile quale "concessione di servizi", deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e ss., d.lgs. n. 50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), comprimendosi la previsione normativa favorevole all'affidamento degli impianti sportivi ad Associazioni operanti nell'ambito dello sport, di cui all'art. 90, comma 25, L. n. 289/2002;

2. pertanto, la possibilità di individuare, in modo motivato, un diretto affidatario della gestione, deve essere limitata ai casi in cui è consentito l'affidamento diretto, per i quali è necessario verificare il combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36, d.lgs. n. 50/2016, nel qual caso si deve fare sostanzialmente riferimento alla soglia contrattuale/convenzionale di € 40.000,00;

3. per quanto sopra, non è possibile accogliere contemporaneamente le richieste dell'Associazione in ordine ad un incremento dei contributi e ad una durata temporale protratta per sei anni poiché, in tal caso, il valore dell'affidamento supererebbe detta soglia; lo schema convenzionale richiede, pertanto, il rispetto di tale aspetto;

4. in presenza delle condizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, peraltro, riprende certamente vigore il "favor" stabilito dal legislatore per l'affidamento degli impianti sportivi ai sensi dell'art. 90, comma 25, L. n. 289/2002;

Valutato che, anche tenuto conto della normativa sopra richiamata, nulla osti ad accogliere la proposta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Village Bulè, come detto affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ampiamente motivata dalla qualità e quantità del lavoro svolto dall'Associazione negli anni di gestione, nonché dall'impegno a realizzare importanti migliorie per il Centro sportivo, a condizione che i contributi complessivamente stabiliti a sostegno dell'Associazione medesima, per tutta la durata, siano contenuti al di sotto della soglia di € 40.000,00 e ferma restando la vigilanza che l'Ufficio tecnico comunale dovrà svolgere sugli interventi che saranno realizzati;

Vista l'allegata bozza di convenzione, la quale è confacente a quanto sopra delineato ed è destinata a regolare i rapporti tra Ente e Associazione nell'ambito del rapporto che si intende instaurare;

Richiesti i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare l'affidamento in Convenzione della gestione del Centro sportivo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Village Bulè, con sede in Bellinzago Novarese (NO), Strada Cesarina n. 5, nel rispetto della soglia di cui al combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36, d.lgs. n. 50/2016 e secondo tutto quanto chiarito in premessa;

2. di approvare, per conseguenza, l'allegata bozza di convenzione, destinata a regolare i rapporti tra Ente e Associazione nell'ambito del rapporto che si intende instaurare;

3. di incaricare il Responsabile del servizio tecnico di provvedere a quanto necessario per l'attuazione del presente provvedimento;

4. successivamente e separatamente, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

## **Convenzione per la gestione e la manutenzione dei campi di calcio e locali di servizio**

Il giorno ....., presso il Municipio di Bellinzago Novarese, sono comparsi:

1. il Comune di Bellinzago Novarese, con sede a Bellinzago Novarese (NO), via Matteotti n. 34, c.f. 0190090035, rappresentato dal Geom. Vito Battioni, nella sua qualità di Responsabile di Servizio, ai sensi del decreto sindacale di nomina redatto ai sensi dell'art. 107, d.lgs. n. 267/2000, nel seguito per semplicità "Comune";
  2. l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Village Bulè, con sede in Bellinzago Novarese (NO), Strada Cesarina n. 5, c.f. 02153360033, nella persona del suo Presidente Sig. Luigi Blasi, nato a Potenza il 27.09.1965, residente in Bellinzago Novarese, in via Don Minzoni, 74/A, nel seguito per semplicità "Associazione".
- Detti componenti,

### **PREMESSO CHE:**

1. il Comune è proprietario della struttura degli "impianti sportivi Comunali di Via Cameri", identificata catastalmente al N.C.T. di Bellinzago Novarese al foglio 43, mappale 381 nel seguito della presente convenzione "Centro sportivo", in relazione al quale è necessario provvedersi ad una costante manutenzione ordinaria e straordinaria;
  2. la Struttura, destinata all'esercizio di attività sportive e ricreative, è composta da:
    - Campo principale,
    - Campo sportivo sussidiario da mt. 100 x 50,
    - Campo allenamenti da mt. 58 x 32,
    - Locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini.
  3. il Centro sportivo è stato realizzato al fine di promuovere e sviluppare le varie attività sportive, quale importante momento di socialità e di benessere per i cittadini; tali finalità sono intrinseche all'esistenza ed all'utilizzo della struttura.
  4. l'Associazione, organizzazione senza scopo di lucro, avente quali finalità statutarie quelle relative allo Sport e tempo libero, è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e, in tale veste, intende utilizzare il Centro sportivo per lo svolgimento della propria attività e per l'organizzazione di manifestazioni, aventi carattere riconducibile ai propri fini statutari e all'interesse pubblico come sopra richiamato, con particolare attenzione alle attività sportive rivolte ai più giovani;
  5. la collaborazione fra Comune ed Associazione, finalizzata al perseguimento in comune accordo delle sopra descritte finalità, è risultata proficua già negli anni precedenti e, al fine di preservare il Centro sportivo dall'obsolescenza mantenendo una continua attenzione ad una gestione vitale e diligente, intendono stabilire un nuovo accordo convenzionale per assicurare la gestione, la manutenzione ed il miglioramento della struttura;
  6. al riguardo, l'Associazione ha proposto la realizzazione di un programma di ulteriori investimenti, a vantaggio dell'intera cittadinanza;
  7. il Comune ritiene necessario proseguire nella strada intrapresa, anche per evidenti ragioni sociali, stante l'elevato numero di bambini e ragazzi bellinzaghesi che, attraverso la frequentazione delle attività predisposte dall'Associazione, si avvicinano al mondo dello sport.
- Tanto premesso, i suddetti componenti, come sopra identificati,

### **CONVENGONO**

#### **Art. 1. Premesse.**

1. Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2. Oggetto.**

1. Oggetto della presente convenzione è l'affidamento della gestione del Centro sportivo, affinché sia utilizzato in modo compatibile con la propria destinazione e con le finalità dell'Associazione, compresa la partecipazione ai seguenti campionati delle varie categorie interessate, secondo i rispettivi calendari: campionato 2019/2020, campionato 2020/2021, campionato 2021/2022.

#### **Art. 3. Forma contrattuale.**

1. Le parti concordano l'affidamento del Centro sportivo, per i fini sopra delineati, mediante lo strumento della concessione d'uso.
2. La presente convenzione regola in tal senso i reciproci rapporti e viene estesa in forma di scrittura privata, lasciandosi all'autonomia delle parti l'eventuale registrazione in caso d'uso, da effettuarsi a cura e spese dell'interessato.

#### **Art. 4. Durata.**

1. La validità della presente convenzione è di anni tre, dal 01/07/2019 al 30/06/2022.

#### **Art. 5. Obblighi del Comune.**

1. Il Comune garantirà le manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel tempo, in rispetto delle leggi vigenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio, sostenendo le relative spese salvo quanto previsto all'art. 7.

2. Il Comune mette, altresì, a disposizione dell'Associazione, in comodato d'uso, la seguente attrezzatura:

- n. 4 carrelli autotrainanti "nelson rain train" per l'irrigazione,
- locali di servizio, individuati nell'allegata planimetria.

3. Il Comune garantisce, inoltre, all'Associazione un contributo annuo, nelle misure di seguito determinate:

- per l'anno 2019, si conferma il contributo già previsto di complessivi € 10.000,00;
- per gli anni successivi, si stabilisce un contributo di complessivi € 14.500,00.

4. Il contributo sarà erogato con le seguenti scadenze:

- 40% entro il 30 giugno,
- saldo entro il 30 settembre, previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 6.

5. Il Comune provvederà, infine, a stipulare le idonee polizze assicurative per i casi di incendio e distruzione o di danneggiamento delle infrastrutture concesse, con esclusione dei danni a carico dei beni dell'Associazione che dovessero essere ivi custoditi.

#### **Art. 6. Obblighi dell'Associazione.**

1. L'Associazione si obbliga a prendere in consegna il Centro sportivo e garantire per tutta la durata la manutenzione ordinaria delle strutture, le quali dovranno essere restituite nello stesso stato della consegna, fatta eccezione per l'ordinaria obsolescenza. Per manutenzioni ordinarie si intendono, esemplificativamente: riparazioni minute alla struttura, alle attrezzature ed agli impianti, tinteggiature, tagli e sfalci dell'erba, delle siepi e del verde in generale, ecc., periodico taglio dell'erba, irrigazione dei campi erbosi, tracciamento delle strisce di delimitazione dei campi di gioco, eventuale sgombero della neve e tutti i lavori di manutenzione ordinaria delle attrezzature avute in consegna dal Comune, nonché ai locali assegnati; a tale riguardo, sono altresì a carico dell'Associazione le spese per l'acquisto del materiale necessario per i lavori di concimazione, diserbi selettivi, riporti terra e semine, livellazioni e rullatura, nonché l'esecuzione dei lavori.

2. Poiché dal momento della consegna del Centro sportivo all'Associazione, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative alle attività ivi svolte dalla stessa, o da essa autorizzate, sono poste a carico dell'Associazione medesima e dei suoi rappresentanti o incaricati, l'Associazione si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative presso primarie compagnie assicurative, con adeguato massimale, in particolare per la responsabilità civile, sia per i danni procurati dagli associati, sia per quelli che essi dovessero patire, sia per ogni evento che si svolga all'interno del Centro sportivo, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 8, comma 2, tenendo indenne il Comune da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

3. L'Associazione si impegna inoltre, secondo le vigenti norme antincendio, a mettere a disposizione, per le manifestazioni aperte al pubblico da essa organizzate, il necessario personale addestrato, nel rispetto di quanto contenuto nel Piano di Emergenza ed Evacuazione.

4. L'Associazione garantisce l'osservanza del Regolamento di Utilizzo del Centro Sportivo, in ogni sua parte, e si impegna, altresì, a sensibilizzare gli utenti del Centro Sportivo ad un corretto uso delle strutture per il tramite dei suoi dirigenti o eventuali addetti al servizio d'ordine, in particolare in occasione delle partite di campionato, allenamenti e durante i tornei primaverili.

5. Infine, l'Associazione si impegna a comunicare entro il 10 Settembre di ogni anno la documentazione attestante le spese sostenute nel corso dell'anno per la gestione e manutenzione del Centro sportivo, al fine di consentire l'erogazione del saldo dei contributi previsti; il ritardo della comunicazione comporterà eventualmente quale conseguenza il corrispondente ritardo nell'erogazione, senza alcun addebito nei confronti del Comune.

#### **Art. 7. Aggiunte e miglioramenti.**

1. L'Associazione si impegna a realizzare a propria cura e spese una serie di interventi di miglioria del Centro sportivo, inerenti i seguenti ambiti:

- realizzazione di un punto di ristoro mediante la trasformazione del portico zona spogliatoi, ovvero edificazione ex novo;

- sostituzione delle panchine del campo sussidiario
- messa a norma delle porte gioco "piccoli giocatori".

2. Gli interventi dovranno, in ogni caso, essere preventivamente valutati ed autorizzati dall'Ufficio tecnico comunale.

3. Inoltre, previa autorizzazione espressa del Comune, è facoltà dell'Associazione realizzare nuove opere o migliorie attinenti il Centro sportivo, compatibilmente con l'utilizzazione cui esso è destinato e sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico.

4. In relazione ad eventuali interventi ai sensi del precedente comma 2, il Comune potrà contribuire alla spesa sulla base delle risorse finanziarie di cui disponga e con l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamenti, sia per ciò che attiene le procedure di affidamento, sia per l'omologazione degli eventuali impianti, ecc.

5. Ove non vi sia disponibilità di risorse adeguate per ammontare e destinazione e l'Associazione ritenga di intervenire comunque, ferma restando la necessaria autorizzazione, tutti gli impianti realizzati resteranno di esclusiva proprietà del Comune e l'Associazione non potrà pretendere alcun indennizzo.

6. In presenza di modificazioni delle norme federali che impongano adeguamenti strutturali del Centro sportivo onde consentire il prosieguo dell'attività agonistica e/o amatoriale, il Comune verificherà la possibilità economico-finanziaria di intervenire. In caso le risorse disponibili risultino insufficienti, l'Associazione potrà integrare i fondi fino a concorrenza delle somme necessarie o risolvere unilateralmente la presente convenzione.

#### **Art. 8. Utilizzazione del Centro sportivo.**

1. Sul campo principale si giocheranno esclusivamente le gare ufficiali di campionato mentre gli eventuali incontri amichevoli, nonché qualsiasi altro uso, dovranno essere autorizzati dal Comune.

2. L'Associazione, fatto salvo il prioritario rispetto delle date ed orari degli impegni sportivi da essa assunti, si impegna a consentire l'utilizzazione dei campi anche ad altre Società ed Associazioni sportive operanti nel Comune di Bellinzago Novarese, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, previa richiesta ed autorizzazione del Comune.

3. Nei casi di cui al comma precedente, gli utilizzatori dei campi diversi dall'Associazione dovranno assumersi le corrispondenti responsabilità civili, penali ed amministrative.

4. In caso di organizzazione di manifestazioni che richiedano la collocazione di strutture temporanee all'interno del Centro sportivo, fermo restando l'onere per l'Associazione di garantire la corretta installazione e l'idoneità all'uso stabilito delle installazioni, la medesima dovrà richiedere il nulla osta dell'Ente almeno trenta giorni prima della collocazione delle strutture; il nulla osta si intenderà concesso in assenza di motivato diniego, eventualmente da rilasciarsi entro quindici giorni dalla richiesta; al termine della manifestazione, l'Associazione dovrà garantire il corretto e integrale ripristino dei luoghi, dei manti erbosi, ecc.

#### **Art. 9. Poteri di controllo e sanzionatori.**

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare periodicamente l'andamento della gestione in conformità con quanto contemplato dalla presente convenzione.

2. L'accertata violazione delle norme contenute nella presente convenzione determina il potere autoritativo di risoluzione della medesima, previa contestazione scritta con raccomandata A.R. e assegnazione di adeguato termine per osservazioni o difese.

#### **Art. 10. Cessione e recesso.**

1. Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile a terzi senza espresso e reciproco accordo.

2. E' consentito il recesso anticipato da parte dell'associazione, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.

3. In presenza di giustificate motivazioni di natura normativa, ovvero inerenti la pubblica necessità o incolumità, è consentito con le stesse modalità il recesso anticipato da parte del Comune.

4. In caso di grave e reiterato mancato rispetto delle clausole contrattuali, previa attivazione della procedura di cui all'art. 9, comma 2, la convenzione potrà essere rescissa.

#### **Art. 11. Controversie.**

1. Eventuali controversie nascenti dal presente atto saranno devolute all'autorità giudiziaria naturale ed è espressamente esclusa la clausola compromissoria.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LELLA Francesco

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **23.04.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **23.04.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LELLA Francesco

\*\*\*\*\*